Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | Roma — Giovedì 29 Marzo | Numero 74

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **101** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Ordinamento del nuovo Istituto di previdenza per il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.

Art. 1.

In esecuzione dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1897, ciascuna delle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula deve creare, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a favore del personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, un Istituto di previdenza avente per base il sistema del conto individuale.

L'Istituto sarà regolato da speciale Statuto, che dovrà essere approvato per decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Art. 2.

L'Istituto di previdenza è disciplinato in modo identico per ciascuna delle Società esercenti, ed è composto di due Sezioni che hanno comuni le funzioni di previdenza, ma di cui ciascuna ha patrimonio ed ordinamento distinti.

La prima Sezione comprende il personale a paga mensile ed annua.

La seconda Sezione comprende il personale a paga giornaliera, e, oltre alla previdenza, provvede anche al servizio sanitario e ai sussidî di malattia.

Le due Sezioni possono pure provvedere al servizio d'indennità, in caso d'infortunî sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, e le relative disposizioni speciali saranno determinate con gli Statuti di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il patrimonio di ciascuna Sezione è costituito:

a) dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennità dei compartecipanti;

b) dalle ritenute straordinarie in occasione di ammissioni in ufficio stabile o di aumento di stipendi degli stessi compartecipanti;

c) dai depositi volontari dei compartecipanti da accreditarsi in conto separato;

d) dai contributi della Società esercente;

e) dai proventi accessorî specialmente destinati agl'Istituti di previdenza, come il prodotto della vendita dei biglietti per ingresso nelle stazioni e qualcuno dei proventi indicati al comma 3° dell'articolo 66 e al comma 3° dell'articolo 67 del Capitolato per la rete Adriatica e Mediterranea e al comma 3° dell'articolo 62 e al comma 3° dell'articolo 63 del Capitolato per la rete Sicula, i quali potessero eventualmente essere destinati all'Istituto di previdenza;

f) dai proventi straordinarî di qualsiasi specie e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

g) dagli utili derivanti dall'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto;

h) dal fondo di riserva per rischio di cui all'articolo 9.

Le ritenute ordinarie non potranno essere maggiori del 5 ½ per cento sugli stipendi, assegni e indennità dei compartecipanti alla Sezione prima dell'Istituto, e del 3 ½ per cento sulle paghe dei compartecipanti alla Sezione seconda.

Le ritenute straordinarie non potranno essere minori di quelle da corrispondersi alle attuali Casse pensioni o ai Consorzi di mutuo soccorso in occasione di ammissione regolare od eccezionale ad un ufficio stabile o in occasione di aumento di stipendi.

Il contributo della Società esercente non sarà mai inferiore al montare delle ritenute ordinarie e straordinarie di cui sopra.

I depositi volontari dei compartecipanti vanno in aumento del capitale accumulato nei conti individuali, di cui all'articolo seguente, non possono essere ritirati che quando il compartecipante cessi dal servizio, e non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quinto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione di un agente, esso ha facoltà di versare nell'Istituto di previdenza, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Sono applicabili anche ai depositi volontari e alle ritenute degl'impiegati, le disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.

I proventi accessorî assegnati all'attuale Cassa pensioni e quelli assegnati all'attuale Consorzio di mutuo soccorso di ciascuna Società, secondo i rispettivi Statuti, debbono essere ogni anno ripartiti: i primi fra l'esistente Cassa pensioni e la Sezione prima del nuovo Istituto, e i secondi fra l'esistente Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda dell'Istituto medesimo, in ragione dell'ammontare degli stipendi ed assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Analogamente saranno ripartite le maggiori entrate che potranno venire in seguito assegnate in comune alle Casse esistenti ed al nuovo Istituto.

Art. 4.

Le entrate di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna Sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: *individuale* e *collettivo*.

Il conto *individuale* deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante, ed è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Società, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi, salvo per la seconda Sezione il prelevamento di cui al seguente articolo 5. Il conto *collettivo* è costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.

Art. 5.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidî di malattia è a carico del conto individuale.

La spesa pel servizio sanitario deve ripartirsi ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda del nuovo Istituto, nella proporzione stabilita col penultimo comma del precedente articolo 3 per i proventi accessorî.

Art. 6.

Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate, colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:

a) agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 di età, ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di età;

b) agli agenti collocati a riposo per invalidità debitamente constatata, purchè abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;

c) agli agenti collocati a riposo per inabilità permanente che abbia per causa diretta ferite od altre

lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza, per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;

d) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;

e) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera *c*, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.

Però in qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai paragrafi precedenti, esso avrà sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del compartecipante.

I diritti, accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.

I depositi volontari di cui all'articolo 3 *c*) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal compartecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Le somme del conto individuale, le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti, passano al conto collettivo.

Art. 7.

Le somme accumulate nel conto collettivo devono distribuirsi agli agenti collocati a riposo o ai loro aventi diritto, di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* dell'articolo precedente, in base ad apposite norme che dovranno essere approvate per decreto Reale da emanarsi con procedimento analogo a quello stabilito nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto.

Art. 8.

Le somme dovute ai compartecipanti per indennità a causa di infortuni sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, saranno interamente rimborsate dalle Società esercenti alle Sezioni dell'Istituto, che provvedono al relativo servizio come dall'articolo 2 della presente legge.

Le Società però o gli Istituti di previdenza non sono tenuti a rimborsare le indennità stabilite per inabilità permanente parziale, finchè il compartecipante colpito da tale inabilità continua il servizio presso la Società senza riduzione di salario.

Quando a causa d'infortunio sul lavoro il compartecipante è colpito da inabilità permanente assoluta oppure da morte, egli o i suoi aventi diritto, oltre l'indennità dovuta per legge, hanno il diritto di ottenere dall'Istituto di previdenza il rimborso dei capitali accumulati nel conto individuale mediante le ritenute versate, i depositi volontari e i relativi interessi. Ma ogni altra attività del conto individuale passa al conto collettivo.

Se il compartecipante, a causa d'infortunio, è colpito da inabilità temporanea, si applicano le speciali disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

Le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli minorenni, a' termini degli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Quando la compartecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni, le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli, anzichè convertite in assegni vitalizi, potranno essere corrisposte in una sola volta nei casi e secondo le norme che verranno fissate nello Statuto.

In ogni caso l'assegno vitalizio a favore del quiescente non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio e il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della prima Sezione dell'Istituto, e quello di L. 2.50 al giorno per quelli della seconda Sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove dei compatecipanti della prima Sezione non deve superare i due quinti dello stipendio preaccennato, nè il limite massimo di L. 4000.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui ai capoversi precedenti, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Il servizio degli assegni vitalizi verrà fatto dall'Istituto di previdenza o da quell'altro Istituto che sia autorizzato dal Governo per R. decreto da emanarsi con procedimento eguale a quello di cui all'articolo 1 capoverso.

Qualora il servizio venga fatto dagli Istituti di previdenza, a garanzia del detto servizio dovrà essere formato un fondo di riserva per rischio, da istituirsi mediante ritenute sugli assegni vitalizi o sui capitali da convertirsi in assegni vitalizi.

Con decreto Reale, da emanarsi con procedimento uguale a quello indicato all'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto, saranno approvate le tariffe per la conversione dei capitali in assegni vitalizi.

Ad ogni triennio sarà fatto il bilancio tecnico dell'Istituto, e quando dai risultati di esso si rendano necessarie variazioni di ritenute e di contributi entro i limiti di cui al precedente articolo 3, o variazioni delle tariffe per la conversione dei capitali, le une e le altre dovranno essere emanate per decreto Reale conforme all'articolo 1, ma le nuove tariffe per la conversione dei capitali in assegni, non saranno applicate ai quiescenti di data anteriore al decreto.

Art. 10.

Il nuovo Istituto, per ciascuna Società, è amministrato da un Comitato diviso in due Sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilità sono determinati dallo Statuto.

Nel Comitato, il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i compartecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dallo Statuto.

Sui nuovi Istituti verrà esercitata una diretta vigilanza governativa per mezzo di delegati nominati dai tre Ministeri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e del Tesoro colle norme che saranno stabilite nel Regio decreto di cui all'articolo 1.

I delegati stessi interverranno nelle adunanze dei Comitati amministrativi.

Art. 11.

Le spese di amministrazione dell'Istituto sono a carico della Società esercente.

TITOLO II.

Provvedimenti per il riordinamento degli Statuti delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso

—

Art. 12.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione composta di rappresentanti del Governo, delle Società ferroviarie esercenti e dei Comitati amministrativi delle attuali Casse di pensione e mutuo soccorso, compilerà gli Statuti definitivi di queste attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.

Tali Statuti saranno identici per le tre Società ed obbligatorî per tutto indistintamente il personale delle Società medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti Statuti definitivi.

Gli Statuti stessi saranno approvati per decreto Reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto del nuovo Istituto di previdenza.

Art. 13.

I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione, addetti ai servizi sedentari, acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di età o 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi, quando abbiano compiuti almeno 55 anni di età e 25 di compartecipazione.

I compartecipanti divenuti inabili e quelli che, entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo, verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque età, purchè abbiano raggiunto almeno 10 anni di compartecipazione alla Cassa.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria.

Art. 14.

Alle vedove dei compartecipanti o dei pensionati attuali e futuri, le quali sieno senza figli, sarà liquidata la pensione nella misura non maggiore del 50 per cento di quella spettante ai rispettivi mariti, e del 65 per cento se vi sieno anche figli minorenni del compartecipante.

La pensione sarà uguale alla metà di quella del padre per i figli minorenni, orfani di entrambi i genitori, se siano in numero non minore di due, o ad un quarto, se vi sia un figlio solo.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sarà a carico della Cassa la sola parte di pensione o di sussidi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.

Art. 15.

Il sussidio continuativo pel compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso non è riversibile agli eredi.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sarà a carico del Consorzio la sola parte di sussidi temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.

Art. 16.

Il compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avrà diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.

Nello Statuto definitivo del Consorzio di mutuo soccorso dovranno essere escluse tutte le concessioni d'indole facoltativa.

Art. 17.

Insieme cogli Statuti definitivi, la stessa Commissione di cui all'articolo 12 determinerà le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi Statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'articolo 35 dei Capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea, e a norma dell'articolo 31 del Capitolato per la rete Sicula.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della metà del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono più a carico delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso, per effetto delle norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.

Art. 18.

Alla fine di ciascun periodo degli attuali contratti di esercizio, verrà accertata, per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Società esercenti, nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente.

Art. 19.

Nei Comitati amministrativi delle esistenti Casse di pensioni e di mutuo soccorso, il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i compartecipanti, e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dagli Statuti definitivi.

La vigilanza del Governo sul funzionamento delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso sarà esercitata nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 10.

TITOLO III.

Provvedimenti relativi al disavanzo esistente nelle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

Art. 20.

Entro un anno dall'approvazione degli Statuti definitivi di cui all'articolo 12, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero del Tesoro e con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le Società esercenti e i Comitati amministrativi delle attuali Casse di previdenza, eseguirà le valutazioni occorrenti per determinare:

a) il disavanzo alla data 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso delle antiche reti « Alta Italia », « Romana », « Calabro-Sicule » e « Meridionali » per tutti gli impegni che le Casse suddette hanno assunto verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno;

b) il disavanzo, alla data in cui saranno applicati gli Statuti definitivi suaccennati, delle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso delle reti « Adriatica », « Mediterranea » e « Sicula », per tutti gli impegni che le dette Casse assumeranno verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno.

In base alle valutazioni preaccennate ed ai risultati delle altre indagini occorrenti sarà stabilito:

1° l'ammontare dei disavanzi al 30 giugno 1885 da ricolmarsi dallo Stato per le Casse dell' « Alta Italia », « Romane » e « Calabro-Sicule », e dalla Società delle strade ferrate Meridionali per le Casse di previdenza della rete di sua proprietà;

2° l'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi Statuti definitivi, ferma restando la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

I risultati delle valutazioni e delle indagini di cui sopra saranno presentati al Parlamento.

Art. 21.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 35 del Capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del Capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048, circa la destinazione delle quote del prodotto lordo ultra iniziale.

Parimenti nulla è innovato alle disposizioni della legge 15 agosto 1897, n. 383, successivamente prorogata con le leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239, e 21 dicembre 1899, n. 447.

I proventi degli aumenti di tasse, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare il disavanzo, a carico dello Stato, di cui al comma 4° degli articoli 35 del Capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del Capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048.

Art. 22.

La tassa stabilita dall'articolo 1 della legge 6 aprile 1862, n. 542, e dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª, sui prezzi dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 13 al 16 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

La tassa stabilita coll'articolo 2 della citata legge 14 giugno 1874 sui prezzi dei trasporti a piccola velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 2 al 3 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

I detti aumenti di tasse saranno applicati a cominciare dal 1° maggio 1900; però per quanto concerne i trasporti in servizio cumulativo internazionale saranno applicati entro il termine di cinque mesi dal 1° maggio 1900. Frattanto, finchè non siano applicati questi aumenti di tasse, tanto pei trasporti interni quanto per gli internazionali, continueranno ad essere applicate le sopratasse stabilite con l'articolo 3 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239 e 21 dicembre 1899, n. 447.

Art. 23.

I proventi, di cui è cenno nei precedenti articoli 21 e 22, saranno versati trimestralmente alla Cassa depositi e prestiti, la quale dovrà eseguirne il rinvestimento in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le indicazioni che saranno date dal Ministro del Tesoro d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Insieme al primo versamento trimestrale saranno pure versati alla Cassa dei depositi e prestiti i titoli e il numerario corrispondente alle somme ricavate dai detti proventi investito e reinvestito durante il periodo anteriore.

Art. 24.

Effettuata la ripartizione dei disavanzi ai sensi del

precedente articolo 20, le somme raccolte nella Cassa depositi e prestiti, come al precedente articolo 23, saranno consegnate alle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso in ragione delle quote da determinarsi per ciascuna di esse con le norme con le quali dovrà, contemporaneamente, eseguirsi il riparto definitivo dei patrimoni delle cessate Casse di pensioni e di mutuo soccorso Alta Italia, Romane, Meridionali e Calabro-Sicule.

Con le stesse norme dovranno essere ripartiti i successivi proventi annuali di cui agli articoli 21 e 22 fino alla completa estinzione della parte del disavanzo a carico dello Stato e la somma che la Società delle Strade Ferrate Meridionali e le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula saranno tenute a versare per ricolmare le parti del disavanzo risultate a loro carico ai sensi dell'articolo 20.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 25.

Il nuovo Istituto di previdenza e le attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso sono esenti dalla tassa di manomorta e da quelle sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Art. 26.

Alle controversie che insorgessero in ordine agli articoli 17, 18 e 20 della presente legge, saranno applicate le norme dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885 e degli articoli 106 dei capitolati di esercizio Adriatico e Mediterraneo e 100 del capitolato Siculo.

Art. 27.

La presente legge andrà in esecuzione il 1° aprile 1900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1900.

UMBERTO.

LACAVA.
BOSELLI.
SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero 95 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 della legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduti i Nostri decreti 12 febbraio 1871, n. 57 - 8 settembre 1878, n. 4511, e 18 febbraio 1883, n. 1209;

Veduta la Convenzione monetaria approvata con legge 30 dicembre 1885, n. 3590; e l'art. 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduti gli altri Nostri decreti 11 settembre 1891, n. 567 - 19 giugno 1892, n. 273, e 5 febbraio 1893, n. 44;

Veduta la Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino, approvata con legge 11 agosto 1897, n. 379;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le monete nazionali ed estere aventi corso legale nel Regno, sono quelle descritte nell'Elenco allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1900.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

ELENCO delle monete nazionali ed estere aventi corso legale nel Regno d'Italia e che debbono essere accettate nelle Casse pubbliche

Monete d'oro a $^{900}/_{1000}$

Monete	Provenienza
Monete da lire 100, 50, 20, 10, 5	Coniate in Italia, nel Belgio, Francia, Grecia e Svizzera.
Monete da 4 ed 8 fiorini pari a lire 10 e 20.	Coniate nell'Impero Austro-Ungarico.
Monete da franchi 20 e 100 pari a lire 20 e 100.	Coniate nel Principato di Monaco.
Monete da 20 e 10 dinara, pari a lire 20 e 10.	Coniate nel Regno di Serbia.
Monete da 5 rubli d'oro (vecchio sistema) e 7 rubli e 50 copeks, pure d'oro (nuovo sistema), dette mezze imperiali, pari a lire 20.	Coniate nell'Impero di Russia.
Monete da franchi 20 e 10, pari a lire 20 e 10.	Coniate dal Governo della Reggenza di Tunisi.
Monete da 10 e 20 lei, pari a lire 10 e 20.	Coniate dal Governo Rumeno.

Avvertenza. — Hanno tuttavia corso legale le monete d'oro di conio italiano da lire 80 e 40, non essendo ancora per esse stato provveduto al ritiro definitivo, a mente dell'articolo 12 della legge 24 agosto 1862, n. 788.

Però, a misura che tali monete entrano nelle Casse pubbliche, vengono ritirate dalla circolazione e concentrate presso la Regia Zecca di Roma per essere convertite in altrettante monete d'oro decimali.

Monete d'argento a $^{900}/_{1000}$

Monete	Provenienza
Scudi d'argento da L. 5 . . .	Coniati nel principio del secolo XIX negli antichi Stati d'Italia, dai Governi provvisori nazionali, nel Regno d'Italia, nel Belgio, nella Francia, Svizzera, Grecia e per conto della Repubblica di San Marino.

Avvertenza. — Sono esclusi gli scudi pontifici e borbonici. Sono pure esclusi quelli dell'ex-Ducato di Lucca, perchè già aboliti dal Governo Granducale Toscano succedutogli nel 1847.

Monete d'argento a $^{835}/_{1000}$

Monete da lire 2, 1 e centesimi 50. — Coniate in Italia, nel Belgio, Francia, Svizzera, Grecia e per conto della Repubblica di San Marino.

Avvertenza. — Gli spezzati nazionali debbono presentare un millesimo non anteriore al 1863, quelli del Belgio un millesimo non anteriore al 1866, quelli della Francia non anteriore al 1864, quelli della Svizzera non anteriore al 1866, quelli della Grecia non anteriore al 1867 e quelli della Repubblica di San Marino debbono presentare il millesimo 1898, anno della sola coniazione che ne è stata fatta.

Monete di nichelio

Pezzi da centesimi 20 di conio italiano, con millesimi 1894 e 1895.

Monete di bronzo

Pezzi da centesimi 10, 5, 2 ed 1 coniati in Italia dal 1859 in poi — Pezzi da centesimi 10 e 5 della Repubblica di San Marino coniati a Milano nel 1864, 1869 e 1875; ed a Roma negli anni 1893 e 1894.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

Il Numero 98 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della R. Marina;

Vista la legge 19 giugno 1887 portante modificazioni alla legge organica del personale della R. Marina 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi militari della R. Marina;

Visto il Regolamento 4 settembre 1898 per l'esecuzione della legge suddetta;

Vista la legge 11 febbraio 1900, n. 42;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Assistenti del Genio navale previsti nella legge 3 dicembre 1878 sono destinati a coadiuvare gli Ingegneri del medesimo Corpo in tutti i servizi ad essi attribuiti od a speciali incarichi per conto delle Direzioni delle costruzioni navali.

Essi prendono pure imbarco sulle RR. navi, a norma delle tabelle in vigore.

Art. 2.

Lo stipendio annuo degli Assistenti del Genio navale è stabilito come segue:

Assistenti di 1ª classe L. 2500;
Assistenti di 2ª classe L. 2000.

Art. 3.

Gli Assistenti del Genio navale, dopo sei anni di non interrotto servizio nello stesso grado, hanno diritto ai seguenti aumenti di stipendio:

Assistenti di 1ª classe L. 300;
Assistenti di 2ª classe L. 180.

Essi hanno diritto ad un nuovo aumento nelle stesse proporzioni dopo un secondo sessennio.

Art. 4.

Agli Assistenti del Genio navale imbarcati sulle RR. navi spettano gli assegni stabiliti dal Regolamento per gli assegni speciali di bordo.

Art. 5.

Gli Assistenti del Genio navale vestono la divisa stabilita pei sotto ufficiali del Corpo Reale equipaggi dei gradi corrispondenti secondo la tabella N. 1 annessa alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della R. Marina, col distintivo di categoria attualmente in vigore.

Art. 6.

Gli Assistenti di 2ª classe sono tratti (mediante esame di concorso su programma stabilito per decreto Ministeriale):

1° dai sotto ufficiali del Corpo Reale equipaggi della categoria operai (specialità carpentieri);

2° dagli operai borghesi dei RR. arsenali e cantieri militari marittimi, appartenenti alla specialità carpentieri in legno ed in ferro, i quali siano riconosciuti, dai competenti Direttori, capaci di poter disimpegnare con buon successo il servizio di Assistente e non abbiano meno di 30 anni, nè abbiano oltrepassato il 40° anno di età.

Art. 7.

La prova di concorso è bandita dal Ministero, quando se ne presenta il bisogno, con notificazione nella quale verrà, volta per volta, indicato il numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.

La nomina non è definitiva se non dopo sei mesi di favorevole esperimento sopra navi armate dello Stato, dal quale risulti che il candidato abbia attitudine alla vita di mare e possegga le cognizioni professionali relative al suo nuovo grado.

Queste qualità saranno provate da certificati rilasciati dal Comandante della nave, in seguito a rapporto dell'Ingegnere di bordo.

Art. 9.

Le nomine e promozioni degli Assistenti hanno luogo per decreto Ministeriale.

Art. 10.

L'avanzamento dalla 2ª alla 1ª classe degli Assistenti

del Genio navale ha luogo esclusivamente a scelta fra quelli riconosciuti idonei che abbiano compiuto un periodo di imbarco di due anni nel grado.

Art. 11.

Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento, l'Assistente di 2ª classe, oltre avere l'attitudine fisica, deve:

a) avere ottima condotta;

b) possedere la coltura professionale richiesta per il grado cui aspira.

Art. 12.

Il quadro d'avanzamento degli Assistenti sarà formato da una Commissione composta come segue:

Ispettore del Genio navale, *Presidente*

Direttore del Genio navale, Ufficiale superiore dello stato maggiore generale, Ingegnere Capo del Genio navale, Ingegnere di 1ª classe: *Membri*.

Art. 13.

La Commissione si riunisce nella seconda quindicina di gennaio presso il Ministero della Marina, e per ciascun Assistente che si trova nelle condizioni per l'avanzamento prende in esame:

a) le annotazioni risultanti dal suo foglio caratteristico;

b) tutte le informazioni atte a stabilire la condotta e la sua attitudine professionale.

Art. 14.

Le informazioni relative alla formazione del quadro di avanzamento degli Assistenti di 2ª classe, dovranno essere regolate a norma dell'articolo 14 del Regolamento 4 settembre 1898.

Art. 15.

Gli Assistenti di 1ª classe che contino almeno 6 anni di servizio nel grado ed abbiano compiuto complessivamente nel grado di Assistente di 2ª classe ed in quello di 1ª classe un periodo d'imbarco di almeno 4 anni, dei quali 2 su navi in armamento, possono, sempre quando il Ministero lo creda opportuno, far passaggio nel personale civile tecnico della R. Marina col grado di Capo tecnico principale di 3ª classe.

Art. 16.

La nomina degli Assistenti di 1ª classe a Capo tecnico principale di 3ª classe, ha luogo esclusivamente a scelta fra quelli dichiarati idonei che soddisfino alla condizione dell'articolo precedente e siano stati inscritti dal Consiglio Superiore di Marina nel relativo quadro di avanzamento.

Per essere dichiarati idonei per la nomina a Capo tecnico principale di 3ª classe, l'Assistente di 1ª classe deve:

a) avere ottima condotta;

b) possedere eccellenti qualità professionali;

c) avere assistito almeno ad un allestimento di nave, sia pure sott'ordine.

Art. 17.

È abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1900.

UMBERTO.

G. Bettòlo.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Il Numero 97 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 9 settembre 1873, n. 1556, 27 giugno 1897, n. 243, e 30 aprile 1899, n. 169;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti N. 4 posti di volontario nel personale di 1ª categoria dell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici.

Questi posti saranno conferiti con decreto Ministeriale, in seguito a pubblico concorso.

Art. 2.

Per il servizio che prestano, i volontari non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Ad essi saranno assegnati, secondo l'ordine di merito stabilito dal decreto Ministeriale di nomina, i posti di vice segretario di 2ª classe che si rendessero vacanti.

Le condizioni di ammissibilità al concorso per la nomina a volontario, i modi e le forme con cui saranno dati i relativi esami sono stabiliti in conformità delle norme annesse al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1900.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

NORME per l'ammissione al posto di volontario nel personale di 1ª categoria nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici.

Art 1.

I posti di alunno nel personale di 1ª categoria dell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare, con documenti legali:

a) di essere cittadino italiano;

b) di aver compiuto 20 anni e non aver oltrepassati i 30;

c) di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) di non essere stati condannati per i reati contemplati dagli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83, e di avere sempre tenuto condotta corretta;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) di avere conseguito la laurea di giurisprudenza in una Università dello Stato od il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze.

Non sono validi i titoli equipollenti. Il Ministro riconosce il possesso dei requisiti e giudica della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 2.

Gli esami si danno in Roma secondo il programma allegato alle presenti norme; essi sono indetti con decreto del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto che apre il concorso indica il numero dei posti da conferire, il giorno fissato per gli esami, nonchè il termine entro il quale si debbono presentare le domande coi documenti richiesti dall'articolo precedente.

Art. 3.

Le prove sono scritte ed orali: le scritte sono quattro e si danno in altrettanti giorni nel periodo di *8* ore per giorno.

La prova orale non dura più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di: un Consigliere di Stato, Presidente; di un Consigliere della Corte dei Conti; di un Ispettore superiore amministrativo dell'Ammistrazione Centrale; di un Referendario al Consiglio di Stato e di un Consigliere di Corte di appello di Roma o di un Sostituto Procuratore generale del Re.

Art. 5.

In ciascun giorno d'esame ogni Commissario presenta tre temi dei quindici temi complessivamente presentati, se ne scelgono preliminarmente, a maggioranza, cinque, e si depongono nell'urna; introdotti nella sala i candidati, uno di questi estrae dall'urna un tema fra i cinque, e questo sarà il tema da svolgersi nella giornata.

Art. 6.

È rigorosamente vietata, durante l'esperimento, ogni comunicazione dei concorrenti tra loro o con persone estranee. È del pari vietato ai concorrenti di recare con sè carte e libri di qualunque specie. È solamente permesso di consultare il testo ufficiale delle leggi e dei decreti, fornito dall'Amministrazione. Ogni contravvenzione alle presenti disposizioni, è punita con la esclusione del concorrente dall'esame.

Art. 7.

La sorveglianza per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo precedente spetta alla Commissione, la quale ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tal uopo uno dei Commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 8.

I lavori d'esame sono stesi su carta somministrata e contrassegnata dal Ministero. Al primo foglio sarà attaccato sul lembo superiore un foglietto di carta non trasparente e con orli ingommati, destinati a coprire lo spazio sul quale ogni concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e la propria paternità.

È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento dell'esame, di apporre sui lavori qualsiasi altra indicazione che possa farli riconoscere.

I lavori saranno, dai candidati, consegnati al Commissario presente, il quale, dopo esaminato se siano state osservate le prescrizioni di cui sopra, apporrà un bollo ad umido sulla congiuntura del foglietto, e chiuderà quindi il lavoro in una busta su cui verrà indicato il giorno e l'ora della presentazione.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal Presidente o da lui firmati unitamente al Segretario.

La Commissione apre i pieghi solo quando deve procedere all'esame delle prove scritte.

Il riconoscimento dei nomi verrà fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Per dare giudizio delle prove di esame, ogni membro della Commissione dispone, di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per gli esami orali.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve riportare in ciascuna delle prove almeno 30 punti.

Art. 10.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti, ha la precedenza il concorrente che ha prestato servizio utile agli effetti della pensione in un'altra Amministrazione dello Stato o nel R. Esercito; a partià di titoli ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 11.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si redige giorno per giorno processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12.

L'elenco dei candidati idonei, dopo approvato dal Ministro, si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*, ed a ciascuno di essi viene rilasciato un certificato degli esami subiti.

Programma per gli esami d'ammissione al posto **di** *alunno*

—

Sono argomenti delle prove scritte:

a) Diritto amministrativo;

b) Diritto civile ed elementi di procedura civile;

c) Economia politica;

d) Diritto costituzionale.

Sono argomenti dell'esame orale, oltre i suindicati, anche i seguenti:

e) Diritto commerciale;

f) Diritto pubblico e privato internazionale;

g) Scienza delle finanze;

h) Nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

i) Traduzione dal francese in italiano;

k) Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, escluse le ferrovie (legge organica 20 marzo 1865 (allegato F) e leggi successive — legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, 25 giugno 1865, n. 2359).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
LACAVA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

N. LXXII (Dato a Roma il 4 marzo 1900), col quale si determinano le zone di servitù militari da imporsi attorno al magazzino per munizioni da guerra del presidio di Teramo.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso

Il giorno 27 corrente in Bastia di Rovolon, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 28 marzo 1900.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Veduto l'art. 2, ultimo comma, della legge 7 aprile 1892, n. 111, di creazione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza;

Veduto l'art. 6 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di Finanza e di Tesoro;

In conformità di quanto è disposto cogli articoli 19 e 20 del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1892, n. 120, per l'applicazione dell'accennata legge 7 aprile 1892, n. 111;

Si rende noto

che è stato determinato di provvedere al rimborso anticipato dei seguenti *buoni del Tesoro a lunga scadenza delle emissioni* 1891-92, 1893-94 e 1894-95.

Descrizione dei buoni.

EMISSIONE	SERIE	NUMERI PROGRESSIVI	SCADENZA
1891-92	B	152 a 154 . . .	19 maggio 1900
1893-94	E	471 a 473 . . .	25 »
1894-95	E	1 a 49.	1 febbr. 1901
»	E	251 a 260 . . .	1 marzo 1901
1891-92	A	381 a 383, 411 a 418	9 maggio 1901
»	B	99 a 102	9 »
»	B	123, 124	12 »
»	A	273 a 276. . . .	14 »
»	A	311 a 313, 432, 433	16 »
»	A	464 a 469. . . .	28 »
»	A	487, 488	21 giugno 1901

I sovradescritti buoni dovranno essere presentati, per il rimborso, nelle Tesorerie presso le quali sono esigibili, *il giorno 12 aprile 1900*, ed all'atto del rimborso del capitale saranno pagati altresì gli interessi a tutto il giorno 11 di detto mese.

Qualora i buoni non siano presentati nel termine suindicato, sarà provveduto d'ufficio alla loro riscossione, ed il relativo importo, in un cogli interessi maturati, dedotte le spese di deposito, sarà versato nella Cassa dei depositi e prestiti, a favore degli aventi diritto. Da quello stesso giorno cesseranno di decorrere gli interessi sui buoni non esibiti. Le polizze di deposito saranno conservate in Tesoreria e consegnate agli aventi diritto, verso la restituzione dei buoni.

Roma, il 24 marzo 1900.

Il Direttore Generale del Tesoro
S. ZINCONE. (3)

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 29 marzo, a lire 106,91.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

28 marzo 1900

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,70 $^3/_8$	98,70 $^3/_8$
	4 $^1/_2$ % *netto*	111,42 $^1/_2$	110,30
	4 % *netto*	100,42	98,42
	3 % *lordo*	62,55	61,35

Errata-corrige. — *La data della tabella indicante la media dei corsi dei consolidati, pubblicata nel n. 71 (26 corrente marzo) di questa* Gazzetta Ufficiale, *invece che al 25 deve riferirsi al giorno 24 marzo.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 28 Marzo 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 16).

DI SAN GIUSEPPE, **segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.**

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 28-*B*).

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 5.

ZANOLINI. Fa notare la gravità della disposizione contenuta nel terz'ultimo alinea dell'articolo 6 e per la quale quando il licenziamento del compartecipante abbia luogo per motivi di disciplina, il compartecipante, la vedova ed i figli minorenni non potranno esercitare il diritto di riscossione della somma accumulata.

Prega il ministro di voler mitigare il più possibile l'applicazione di questa disposizione (che è anche molto vaga) e di sussidiarla con garanzie tali da tutelare i diritti degli impiegati.

Attende chiarimenti e dal relatore e dal ministro.

ROUX, relatore. Le disposizioni del progetto di legge iniziale toglievano ogni diritto all'impiegato se usciva dal servizio prima dei 15 anni; l'Ufficio centrale ha modificato, nel comma che è stato oggetto delle osservazioni del senatore Zanolini, l'articolo 6 nel senso che anche l'impiegato che esca dopo il primo anno dal servizio, possa riavere la ritenuta.

Però, a proposta del Governo, ha dovuto limitare la concessione, tenendo conto del caso in cui l'impiegato fosse licenziato per motivi di disciplina.

È d'accordo col senatore Zanolini che si debba circondare l'applicazione di questa disposizione di tutte le garanzie possibili; ed aggiunge alle raccomandazioni fatte al ministro dal senatore Zanolini le proprie, specialmente per quanto riguarda il licenziamento per motivi di disciplina, perchè questa pena sia applicata con la dovuta prudenza.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Spiega il concetto informatore di questo articolo 6 e dà ragione dell'alinea ricordato dal senatore Zanolini; richiama la sua attenzione sull'articolo 20 delle attuali Convenzioni per il quale il funzionario licenziato per motivi di disciplina, perde il diritto alla pensione.

Dichiara poi di associarsi alle risposte date al preopinante dal relatore senatore Roux; e lo assicura che farà di tutto perchè i diritti degli impiegati siano pienamente tutelati e garantiti anche in caso di licenziamento.

ZANOLINI. Ringrazia il relatore ed il ministro degli schiarimenti dati e si dichiara soddisfatto.

L'articolo 6 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 7 al 20.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia l'Ufficio centrale di aver accettato l'articolo 21 modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Fa poi le più ampie riserve sulla interpretazione della legge del 1897 che è quella che è.

PELLEGRINI. Dichiara che voterà l'articolo 21, ma non per le ragioni esposte dall'Ufficio centrale, nelle quali non consente.

ROUX, relatore. Non risponde all'on. Pellegrini non conoscendo i motivi della sua riserva.

Dichiara poi che l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo con l'on. Ministro circa l'interpretazione da darsi alla legge del 1897 e ricordando un brano della relazione, dice che non tocca all'Ufficio centrale interpretare la legge del 1897; lo faccia chi tocca, lietissimi noi se prevarrà l'interpretazione più favorevole allo Stato.

L'articolo 21 è approvato.

Senza discussione si approvano gli altri articoli da 22 a 26.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del presidente della Camera dei deputati con cui avverte che all'articolo 27 è incorso un errore materiale e cioè deve leggersi « 1° aprile 1900 » e non « 15 aprile 1900 ».

L'articolo 27 deve dunque considerarsi corretto in questa conformità.

ROUX, relatore. Nella relazione era già indicata la data del 1° aprile. L'Ufficio centrale, avendo notato l'errore materiale, incorso nell'articolo 27, richiese con premura all'altro ramo del Parlamento il testo definitivo.

In risposta alle richieste dell'Ufficio centrale il Presidente della Camera dei deputati scrisse la lettera di rettifica testè letta dal nostro Presidente.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Conferma quanto ha esposto il senatore Roux.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 27 ed ultimo nella dizione corretta.

(Approvato).

Il progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi » (N. 74).

CHIALA, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GADDA. Prega il ministro di esporre quali sono le condizioni del servizio della valigia delle Indie in Italia. Si tratta di un servizio di grande importanza, per il quale desidera avere schiarimenti.

DI SAN GIULIANO, ministro delle poste e telegrafi. Dice che il servizio della Valigia delle Indie nulla ha di comune col servizio da Venezia a Porto Said che ora viene a cessare.

Del resto la Valigia delle Indie non ha mai fatto capo a Venezia: fino al 1898 approdava a Brindisi, il cui porto lasciava molto a desiderare; dal 1898 in poi la Peninsulare ha fatto approdare a Marsiglia i soli viaggiatori.

Il servizio postale però continuerà per la linea di Brindisi fino al 1902, e potrà essere rinnovata la Convenzione.

Il Governo ha fatto quanto ha potuto per poter ottenere il ripristinamento del servizio dei viaggiatori per la via di Brindisi, che ha il vantaggio di una durata di viaggio minore di 2 giorni, la spesa uguale; ma ha l'inconveniente del trasbordo dei viaggiatori a Porto Said.

Si stanno facendo lavori per migliorare le condizioni del porto di Brindisi, ed è da augurarsi che gli sforzi del Governo siano coronati da pieno successo.

GADDA. Ringrazia il ministro ed esprime il voto che gli sforzi del Governo per conservare tale servizio all'Italia riescano.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Espone lo stato dei lavori nel porto di Brindisi ed aggiunge che tra pochissimo tempo sarà possibile l'approdo in quel porto dei più grandi piroscafi.

VITELLESCHI, relatore. Ha sentito con piacere le dichiarazioni dei ministri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici sulla Valigia delle Indie.

Rileva gl'inconvenienti ed i danni derivati all'Italia dall'avere la Peninsulare fatto capo a Marsiglia: ma spera nell'opera efficace del Governo per menomare la iattura derivata al nostro Paese dall'Emigrazione del servizio della Valigia delle Indie.

PELLEGRINI. Esprime il suo ringraziamento al relatore per avere riconosciuto l'importanza del commercio del porto di Venezia.

Osserva che avrebbe dovuto essere già modificata, in vantaggio di quel commercio, la Convenzione del 1893, che fu restrittiva.

Quanto al promesso progetto di legge per le opportune proposte intorno alle comunicazioni fra Venezia e le Indie, prega il ministro delle poste e dei telegrafi di sollecitare la presentazione del progetto di legge, senza aspettare il termine legale.

DI SAN GIULIANO, ministro delle poste e telegrafi. Non seguirà il senatore Pellegrini su tutti i punti da lui trattati.

Dimostra che le condizioni della città di Venezia non ritraggono alcun danno dal progetto di legge in discussione; anzi ne ritrarranno per l'avvenire qualche vantaggio, perchè ne risulteranno migliorati i traffici fra Venezia ed i porti del Levante, come ne fanno fede gli ultimi dati statistici che l'oratore ricorda.

Non crede che la questione del porto di Venezia, in relazione al porto di Trieste, possa risolversi coi mezzi indicati dall'on. Pellegrini, e adottando soltanto dei provvedimenti marittimi.

Il progetto di legge in discussione, senza aumento di spesa, è diretto ad ottenere un miglioramento ed un accrescimento notevole nei nostri servizi postali, commerciali e marittimi.

Il traffico aumenta continuamente ed il Governo si è studiato appunto di mettere in relazione questo aumento di traffico col nostro servizio postale e commerciale marittimo, senza riguardo a questo o a quell'altro porto, ma avendo di mira il solo interesse generale del paese.

Dichiara poi all'on. Pellegrini che il Governo farà di tutto

per poter presentare prima della scadenza da lui ricordata, altri progetti di legge intesi a tutelare viemmeglio il commercio marittimo nazionale.

PELLEGRINI. Prende atto delle dichiarazioni del ministro. Rileva l'importanza della lotta commerciale fra Trieste e Venezia e crede che non si debba abbandonare Venezia a sè stessa. Bisognerebbe specialmente agevolare il suo commercio con opportune modifiche alle tariffe ferroviarie.

Non crede opportuna l'innovazione che oggi si è voluto fare per la linea delle Indie, nel momento cioè in cui il commercio per quella via era molto attivo. Fatto queste dichiarazioni, conchiude che darà il suo voto favorevole alla legge.

PISA. Dichiara di approvare il progetto di legge.

Richiama l'attenzione del ministro sulle tariffe dei trasporti e dei noli e gli raccomanda di volere far rivedere i noli ed ottenere i ribassi richiesti dall'economia nazionale, affinchè il nostro paese possa anche competere con altre nazioni pei servizi interoceanici.

DI SAN GIULIANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Ha fondata speranza di poter dare soddisfacente risposta al senatore Pisa.

I poteri del Governo, in fatto di nolo, sono vincolati dalle Convenzioni del 1893 che scadono nel 1903.

Per alcune linee internazionali, specialmente per quella di Tunisi, la Società concede facilitazioni tali che i noli sono inferiori a quelli di altre Società.

Espone le innovazioni introdotte per esperimento nelle tariffe per i trasporti marittimi interni. Trascorso l'anno di esperimento, avuti tutti gli elementi, sarà il caso di provvedere nel senso desiderato dal senatore Pisa e nell'interesse dell'economia nazionale.

PISA. Ringrazia l'on. ministro delle fatte dichiarazioni.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i sette articoli del progetto di legge.

Inversione dell' ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone che si proceda alla discussione del progetto di legge per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati.

SORMANI-MORETTI. Non si oppone alla inversione dell' ordine del giorno, ma prega che la seduta, a cominciare da domani, si apra alle ore 15.

PRESIDENTE. È agli ordini del Senato, e domani, alle 15, si troverà al suo posto.

La proposta del Presidente è approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 300,000 per la costruzione di un'Aula provvisoria per la Camera dei deputati » (N. 73).

Senza discussione l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Avverte il Senato che i senatori Lancia di Brolo e Borgnini hanno dichiarato di astenersi dalla votazione del progetto di legge: sugli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario:

Votanti	98
Favorevoli	85
Contrari	11
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Modificazioni dei servizî postali e commerciali marittimi:

Votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	9
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'Aula provvisoria per la Camera dei deputati:

Votanti	96
Favorevoli	83
Contrari	13

(Il Senato approva).

Levasi ore 18,15.

ERRATA-CORRIGE

Nel resoconto sommario della seduta di ieri, nella commemorazione del senatore Nunziante, pagina 1260, prima colonna, là dove dice: « E già da dodici anni copriva il posto di primo presidente di Corte di cassazione » deve leggersi: « E già da dodici anni copriva il posto di primo presidente della Corte d'appello di Napoli, quando venne chiamato a presiedere quella Suprema Corte di cassazione ».

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 28 marzo 1900

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice-Presidente PALBERTI.

La seduta comincia alle 10.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la marina mercantile.

FRANCHETTI, relatore, parla sull'ordine della discussione. Avverte la Camera che ieri, dopo la seduta antimeridiana, l'on. ministro della marineria comunicò alla Commissione parecchi emendamenti che mutano sostanzialmente il disegno di legge.

Nota che il disegno di legge già in discussione era stato concordato fra Ministero e Commissione. Ora la Commissione stessa non ha avuto modo di esaminare le nuove proposte; prega quindi la Camera che sospenda la seduta, per dar modo alla Commissione di esaminarle.

BETTÒLO, ministro della marineria, osserva che gli emendamenti presentati non mutano sostanzialmente il disegno di legge.

Nota che la quistione è gravissima e che interessa grandemente la industria e la economia del paese.

Dopo maturo studio si venne al disegno di legge della Commissione nel quale concordò il Governo.

Ma nella discussione si manifestarono dubbi e tendenze diverse.

Ora il Governo, considerati tutti gli argomenti svoltisi, ha presentato opportuni emendamenti.

FRANCHETTI, relatore, nota che le ultime dichiarazioni dell'on. ministro dimostrano che gli emendamenti presentati modificano radicalmente il disegno di legge. Non entra nel merito, ma ritiene che quali essi sono ipotecando l'avvenire renderanno necessarie altre leggi.

FERRARIS MAGGIORINO è d'accordo con l'on. Franchetti. È necessario di fronte alla nuova proposta che ognuno assuma la propria responsabilità.

Chiede che i nuovi emendamenti siano presentati di concerto coi ministri interessati, e siano pubblicati e distribuiti nelle vie regolamentari (Vivissime approvazioni).

ARLOTTA nota che ben sette oratori, sopra otto, hanno dimostrato che il disegno di legge non risponde ai veri interessi della marina mercantile. Tutti ammisero che la spesa dovesse essere ben determinata; ma si osservò anche che la somma destinata dovesse essere efficacemente impiegata.

Loda perciò il Governo della deliberazione presa, presentando emendamenti che valgano a raggiungere realmente lo scopo che vogliano raggiungere quello, cioè, dello sviluppo della marina mercantile. Onde esaminarli accetta la sospensiva.

POMPILJ è dello stesso avviso dell'on. Maggiorino Ferraris. Desidera di udire sui nuovi emendamenti presentati anche la opinione del presidente del Consiglio perchè la quistione da tecnica potrebbe assumere un carattere politico (Bene!).

GUERCI approva che gli emendamenti siano ponderatamente studiati dalla Commissione.

FARINA EMILIO parla nel senso degli onorevoli Maggiorino Ferraris e Pompilj. Si maraviglia che quistioni così importanti si discutano in sedute antimeridiane (Bene!).

BETTÒLO, ministro della marineria, dimostra che la procedura tenuta dal Ministero è stata correttissima.

Gli emendamenti furono consegnati privatamente all'on. Franchetti in seguito a sua richiesta, e con la condizione esplicita che sarebbero stati prima esaminati dai quattro ministri competenti e poi pubblicati e distribuiti ai deputati.

Non aveva quindi luogo la pregiudiziale posta testè dall'on Franchetti. La quistione è grave, e se il Governo dopo maturo studio intende risolverla senza preoccupazioni di particolari interessi ma nell'interesse dell'industria, dell'economia del paese e dello Stato, è nel suo dovere e nel suo diritto.

FRANCHETTI, relatore, dichiara che i particolari accennati dall'on. ministro sono esatti. Ha creduto, giacchè emendamenti esistevano, che non si dovesse continuare nella discussione senza che prima non fossero diligentemente esaminati dalla Commissione.

VISCHI approva pure la sospensiva della discussione, e propone che i quattro ministri intervengano nel seno della Commissione per discutere gli emendamenti presentati.

Propone altresì che si riprenda la seduta al tocco e mezzo, per continuare questa discussione.

GUERCI concorda nella necessità di un maturo esame degli emendamenti presentati.

AFAN DE RIVERA prega l'on. Vischi di non insistere nella sua proposta.

Emendamenti implicanti una grave quistione finanziaria non si possano discutere in poche ore.

BETTÒLO, ministro della marineria, si associa alla preghiera dell'on. Afan de Rivera: propone che si continui domattina la discussione della legge.

FERRARIS MAGGIORINO non può accettare la proposta dell'on Vischi nè quella dell'on. ministro, dovendosi lasciare alla Commissione ampia latitudine di tempo.

PRESIDENTE, avverte che l'on. ministro della marineria modifica la sua proposta nel senso che la discussione si riprenda sabato mattina.

VISCHI ritira la sua proposta e accetta che la discussione si riprenda sabato a condizione però che essa cominci nella seduta antimeridiana e continui nella pomeridiana (Commenti).

DE NOBILI si associa alla proposta della sospensiva pura e semplice fatta dall'on. Ferraris Maggiorino.

BETTÒLO, ministro della marineria, prega la Camera di respingere la sospensiva illimitata e di riprendere la discussione sabato prossimo (Bene!).

FERRARIS MAGGIORINO accetta la proposta del ministro, a condizione che sieno osservate le norme regolamentari riguardanti la presentazione degli emendamenti.

DE NOBILI, si associa all'on. Maggiorino Ferraris.

(La proposta del ministro della marineria è approvata).

La seduta termina alle 10,50.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.

ZAPPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

BARZILAI parla sul processo verbale.

Data la gravità della presente situazione, desidera dichiarare che da parte dei suoi amici non vi è il deliberato proposito di ribellarsi all'autorità del Presidente. Infatti, esposti i precedenti della proposta Pantano, dimostra come la proposta stessa sia perfettamente legale.

Rammenta poi che nel 1870 il deputato Sonzogno presentò la medesima proposta come sospensiva ai provvedimenti finanziarî che allora si discutevano; e fu allora riconosciuto ch'egli non aveva fatto un atto fazioso (Benissimo! all'Estrema Sinistra). La parola Costituente nella serenità di quel periodo non fece paura, come non dovrebbe farla neppure adesso (Approvazioni all'Estrema Sinistra).

Sostiene quindi, che l'ordine del giorno Pantano è perfettamente appropriato all'argomento; giacchè conclude per la reiezione dalla mozione proposta.

E legge un brano dell'ordinanza della Camera di Consiglio nel processo delle urne (Commenti) per dimostrare che i diritti delle minoranze assicurati dal Regolamento devono essere garantiti.

Conchiude con l'invitare la Camera a mostrarsi ossequente al presidente Colombo, che non molto tempo addietro ricordò che soltanto con la pazienza si vince l'ostruzione, ed a lasciar svolgere l'ordine del giorno (Vive approvazioni a Sinistra).

GIOLITTI, rammenta che al Governo spetta la responsabilità dei lavori parlamentari e domanda al presidente del Consiglio se creda disinteressarsene (Bene!).

PELLOUX, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo interverrà appena lo potrà (Commenti) poichè ora non si tratta che di approvare il verbale e su questo non ha nulla da dire. Dopo si riserva piena libertà di azione (Commenti animati).

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazioni.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Valeri che desidera conoscere « a che punto stiano le pratiche per l'approvazione per parte degli uffizî competenti del progetto di deviazione della strada nazionale Flaminia nei pressi dell'abitato di Loreto (Marche), che tanto urge nell'interesse legittimo della sicurezza della viabilità di quella regione ».

Accennate alle vicende del progetto, assicura che, superate le difficoltà delle espropriazioni e del concorso del Comune nella spesa, sarà provveduto all'esecuzione del progetto medesimo.

VALERI dimostra che si tratta di dignità nazionale e d'incolumità pubblica perchè, per la ristrettezza e le curve eccessive, avvengono frequenti disgrazie su quella strada frequentata anche dai forestieri che vanno a visitare il Santuario.

Presentazione di una relazione.

PASCOLATO, presenta la relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

Interrogazioni.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ai deputati Prampolini, Pescatti, Sichel, Agnini, Zabeo e Carlo Del Balzo, che interrogano « per sapere se intenda provvedere affinchè anche agli uscieri e ai commessi della Camera dei deputati, come agli altri impiegati dello Stato, si rilasci il *libretto* occorrente per viaggiare sulle ferrovie a prezzi ridotti, abolendo in tal modo la *richiesta* ».

All'invito fatto alle Società, queste risposero che la domanda degli uscieri e commessi della Camera doveva essere risoluta insieme ad altre domande relative alle riduzioni ferroviarie; ma le varie Amministrazioni governative non concordarono nel sistema di unificazione proposto dalle Società.

PRAMPOLINI non trova ragione di confondere la domanda degli uscieri e commessi della Camera col trattamento da farsi agli altri; molto più che il testo delle convenzioni li considera separatamente. Insiste quindi che il Ministero mantenga separate le due questioni.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, conviene che si tratta di questione distinta; ma le Società intendono risolvere insieme tutte le questioni relative alle riduzioni dei biglietti ferroviari degl'impiegati. Tuttavia non mancherà d'insistere.

Risponde poi al deputato Cavagnari che interroga per sapere « quali provvedimenti intenda prendere ad evitare, col ritardo dei treni, il grave pericolo che corre la sicurezza dei viaggiatori pel ripetersi troppo sovente di frane lungo la linea Genova-Spezia ».

Una Commissione espressamente nominata presentò proposte di lavori per circa due milioni. Questi lavori in parte sono già compiuti e nel rimanente verranno eseguiti con la massima alacrità.

CAVAGNARI riconosce la sollecitudine del Governo per la linea Genova-Spezia; ma ritiene insufficienti i lavori che vi si eseguiscono e crede che la sicurezza pubblica imponga la costruzione di una linea succursale.

VAGLIASINDI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde al deputato Mazza, che interroga « per sapere se egli creda giusto, liberale, prudente, il provvedimento dato dal Regio Commissario alla Camera di commercio di Roma, col quale, sotto l'evidente pretesto della insufficienza dei locali, egli ha posto il divieto alla riunione dei negozianti in comizio ».

Dichiara che il Regio Commissario aveva chiesto, sul numero delle persone che avrebbero preso parte al Comizio, schiarimenti al presidente della Società dei negozianti e questi schiarimenti non gli vennero dati; e siccome da informazioni assunte altrove gli risultò che i partecipanti al Comizio avrebbero ecceduto la capacità della sala richiesta, stimò di doverla rifiutare.

MAZZA, per quanto stimi il Regio Commissario, non può non censurare il rifiuto da lui dato, ritenendolo dettato dall'autorità di pubblica sicurezza.

VAGLIASINDI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, nota che l'autorità di pubblica sicurezza non vietò il Comizio.

Seguito della discussione sulla mozione Cambray-Digny ed altri deputati.

PRESIDENTE dà facoltà di parlare all'on. Venturi.

(L'Aula è affollata ed in aspettazione).

VENTURI si alza per parlare.

PANTANO alzasi pure, affermando esser suo diritto parlare, e non gli se ne può togliere la facoltà (Rumori).

PRESIDENTE. On. colleghi! La Camera vede che si ripete l'incidente di ieri; non posso quindi che confermare e ripetere le stesse dichiarazioni.

Io sono completamente disarmato, nè posso valermi di alcuna disposizione del Regolamento contro la ribellione non dirò di una parte della Camera, ma di un membro di essa.

Molte voci all'Estrema Sinistra: No! no! Siamo noi tutti.

PRESIDENTE. Sta bene. Non posso quindi valermi di alcuna disposizione del Regolamento contro la ribellione di una parte della Camera.

Pensi la Camera a tutelare la sua autorità e a tutelare anche l'autorità del suo presidente (Vivi applausi su tutti i banchi, eccettuato quello dell'Estrema Sinistra; da cui partono anche applausi quando l'on. Pantano si atteggia a parlare).

PRESIDENTE. La seduta è levata (Applausi a Destra e al Centro).

La seduta termina alle 3,10.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11.

Ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Marazzi e di tre mozioni, l'una dei deputati Morandi Luigi, e Di Scalea, l'altra del deputato Venturi, e la terza del deputato Ghigi.

Esame dei disegni di legge:

Vendita dei duplicati della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele (198).

Estinzione dei debiti contratti dai Comuni in dipendenza delle costruzioni di strade comunali obbligatorie (199).

L'on. Cottafavi è stato nominato relatore per la proposta di legge d'iniziativa del deputato Rizzetti ed altri « Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relative alle elezioni comunali in alcuni Comuni » (174).

Per domani sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 10 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula » (55) e la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti » (95);

alle ore 13 e tre quarti la Giunta generale per il bilancio;

Alle ore 14 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi. » (181) (Approvato dal Senato).

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pietroburgo, 27 marzo:

La risposta del Governo russo ai Presidenti delle due Repubbliche boere, elaborata dal conte Muravieff, ministro degli esteri, è ancor sempre nel gabinetto di lavoro dello Czar per essere esaminata ed eventualmente approvata.

Corre voce che la Czarina, di cui sono note le simpatie per l'Inghilterra, tenterà di ridurre lo Czar a modificare la risposta in senso favorevole all'Inghilterra. Nei circoli di corte si crede che i tentativi della Czarina saranno coronati da successo.

***

Dalla Colonia del Capo si telegrafa alla *Reuter* di Londra, che dalla Lega degli *Afrikanders* fu organizzato un *meeting* allo scopo di far propaganda per una politica conciliativa.

Hargrove dichiarò che i Boeri non si piegheranno giammai sotto il dominio inglese. Egli disse che al più tardi fra 6 anni si avrà un'altra guerra, se alle due Repubbliche, le quali domandano solo giustizia e non pietà, non si lascerà la loro indipendenza.

Marais, membro dell'Assemblea legislativa, disse che l'attuale guerra non è che la seconda parte della scorreria di Jameson. Cecil Rhodes, pure, ha detto che la guerra presente è fatta solo per conseguire quello stesso scopo che aveva la scorreria di Jameson.

Infine fu approvato un ordine del giorno affermante che qualunque soluzione dell'attuale conflitto, la quale non garantisse alle Repubbliche boere la loro indipendenza, tornerebbe di grave danno ai più importanti interessi dell'Impero britannico.

***

Acquistano credito le voci di scioglimento della Camera

dei Comuni. Il *Globe* dice essere opinione prevalente che, dopo esaurita la discussione dei provvedimenti militari e finanziari connessi con la guerra, la Camera verrà sciolta. Ciò spiega l'indifferentismo che in questi ultimi tempi è subentrato all'ardenza delle discussioni. Incerta è ancora solo l'epoca delle elezioni, che dipenderà dall'andamento della campagna. Anche sull'avvenire del Gabinetto corron voci diverse. Salisbury se ne andrà? Verrà in sua vece Chamberlain? « A queste domande, - conclude il *Globe*, - non è ancor dato rispondere ».

* * *

Alla Camera dei Comuni ebbe luogo di questi giorni un'animata discussione a proposito dell'Università cattolica che, secondo gl'Irlandesi, dovrebbe essere creata a Dublino. La questione è stata sollevata in occasione della discussione del bilancio civile dello Stato.

Il primo lord della tesoreria, sig. Balfour, ha confessato lealmente che si trovava in una situazione delicata. Egli, personalmente, è stato sempre in favore dell'Università cattolica e lo è anche presentemente, ma non crede di avere il diritto di obbligare il Governo, di cui è membro, ad accettare le sue idee.

Tutto ciò che egli può fare è di cercare di convertire i suoi colleghi, e vi si applica con amore, perchè sa che questo desiderio dell'Irlanda è un desiderio legittimo. I cattolici formano l'immensa maggioranza dell'Irlanda. Questi cattolici, conviene confessarlo, sono stati, nel corso dell'ultimo secolo, oppressi da leggi di cui il sig. Balfour istesso dichiara di arrossire. Oggi, essi reclamano il diritto di dirigere l'educazione dei loro figli e di affidare questa educazione ad uomini della loro fede, e ciò è affatto naturale.

Se non che la conversione del partito a cui appartiene il sig. Balfour e del Governo, di cui è membro, non è progredita in modo da potersene impegnare una discussione. Epperò il sig. Balfour domanda agli Irlandesi, nell'interesse istesso della causa che sta loro tanto a cuore, di non insistere su di una discussione immediata.

John Morley, in nome dei liberali, e il sig. Harly, in nome degl'Irlandesi, ringraziano il sig. Balfour per il suo linguaggio, nobile, elevato e generoso, ma tutt'e due insistono perchè sia ordinata la discussione immediata.

Messa ai voti, questa proposta viene respinta con 177 voti contro 38.

* * *

Nella seduta del 27 marzo del Senato del Belgio, discutendosi il bilancio degli esteri, il ministro degli affari esteri, Favereau, in risposta ad osservazioni di alcuni senatori, disse che i protocolli della Conferenza per la pace all'Aja avranno valore nei rapporti internazionali delle Potenze soltanto dopo seguito lo scambio delle ratifiche, e che, malgrado tutto, l'opera di pace dell'Aja è un importante passo verso la soluzione pacifica delle controversie internazionali.

Il senatore Montefiori protestò contro il linguaggio della stampa belga ostile all'Inghilterra.

Il ministro degli esteri approvò questo biasimo, deplorando che la stampa belga abbia dimenticato quanto l'Inghilterra ha fatto per il Belgio.

Il senatore Picard propose al Senato di esprimere la propria simpatia per i Boeri e la loro causa.

Il ministro degli affari esteri rispose che il Parlamento non ha alcun diritto di esprimere la propria opinione sui conflitti all'estero.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In Campidoglio. — Il Consiglio Comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per la sera di lunedì 2 aprile alle ore 21, per discutere gli affari e le proposte segnate all'ordine del giorno.

R. Accademia dei Lincei. — La Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 1° aprile prossimo alle ore 14 nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

Congresso internazionale d'archeologia cristiana. — Questo importante congresso si riunirà in Roma dal 17 al 25 aprile prossimo.

Le adesioni finora pervenute al Comitato ascendono al numero di 289, fra cui non poche signore.

Le Società ferroviarie hanno accordato ai congressisti i consueti ribassi.

Gli studenti romani di geologia. — La Regia nave *Messaggero* trasporterà da Civitavecchia a Genova e viceversa gli allievi del 2° corso di geologia, accompagnati dai professori Meli e Ciappi.

Gli allievi partiranno da Civitavecchia il 6 aprile e da Genova andranno a visitare i più importanti stabilimenti industriali e le cave di granito in Baveno.

Ospiti illustri. — Il Conte e la Contessa Lonyay, provenienti dal castello Imperiale di Miramar, giunsero ieri a Genova e presero alloggio all'*Hôtel Savoja*.

Nuovi lavori di scavi in Roma. — Il Ministero della pubblica istruzione comunica:

Il ministro Baccelli ha disposto che domattina si cominci lo sterro alle Terme di Caracalla, per il nuovo accesso dalla parte della strada carrozzabile.

Vi saranno occupati alcuni operai, che da più tempo aspettavano che venisse il loro turno per esser chiamati a lavorare negli scavi al Foro Romano.

Si intraprenderanno anche lavori a San Sebastiano, dove potrà essere occupato un piccolo numero di operai.

Negli scavi al Foro Romano si inizierà qualche altro lavoro, oltre quelli in corso, per impiegare nuovi operai che abbiano buona volontà di lavorare.

Trasporto del carbone. — Ieri l'altro furono caricati nel porto di Genova 1211 carri, di cui 586 di carbone per i privati.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Aller*, del N. L., e *Spartan Prince*, della P. L., giunsero il primo a New-York ed il secondo a Napoli; il piroscafo *Trojan Prince*, della P. L., partì da Napoli per New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 23. — La Commissione del bilancio del Reichstag ha continuato la discussione, cominciata ieri, del nuovo progetto per l'aumento della flotta.

Durante la discussione, il Segretario di Stato per gli affari esteri, conte von Bülow, sostenne che il progetto ha carattere difensivo. Soggiunse che la politica tedesca non ha alcuna tendenza aggressiva e che essa vuole soltanto il mantenimento della pace e la tutela della dignità dell'Impero.

Da che il Principe di Bismarck dichiarò, nel 1835, che per la Germania era sufficiente una flotta uguale a quella degli Stati-Uniti, la situazione politica è cambiata. L'America e l'Inghilterra abbandonarono la politica del non intervento.

Lo sviluppo del commercio e quello degli interessi marittimi e coloniali tedeschi hanno aumentato le occasioni di conflitti politici.

Prima cura della politica tedesca è di mantenere buone relasioni con tutte le Potenze, e le relazioni ufficiali sono ottime dappertutto.

Il tempo della politica di gabinetto è passato; le passioni popolari guadagnano ogni giorno un'influenza maggiore. Perciò è necessario aumentare i nostri mezzi di combattimento onde assicurare il mantenimento della pace.

BLOEMFONTEIN, 28. — È giunto sir A. Milner, Governatore generale della Colonia del Capo.

KROONSTADT, 28. — Il generale boero Olivier ha operato felicemente il congiungimento delle sue truppe con quelle del generale Grobler al Nord di Thaba-Nchu. Tutte le truppe boere dell'Orange Meridionale sono attese a Winburg.

LONDRA, 28. — L'*Agenzia Reuter* ha ricevuto da Lourenço Marques, in data d'oggi, un dispaccio, il quale annunzia che il generale Joubert è morto.

PRETORIA, 28. — Il generale Joubert è morto, iersera, alle ore 11,30. Egli soffriva ultimamente di una malattia di stomaco.

La città è in lutto per la morte di questo vero patriotta, valente generale, uomo leale ed onorato.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Lourenço Marques: Il Presidente dell'Orange, dottor Stejin, ha diramato una circolare colla quale denunzia le mene del maresciallo lord Roberts, dirette a dividere i Boeri per vincerli.

I giornali elogiano il generale Joubert, dicendolo un tattico eminente ed un nemico umano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 marzo 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	748,1.
Umidità relativa a mezzodì	85.
Vento a mezzodì	S debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 15°,6. Minimo 9°,6.
Pioggia in 24 ore	mm. 2,6.

Li 28 marzo 1900.

In Europa pressione massima sulla Russia centrale a 767 Mosca; minima sul Golfo Ligure a 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro nuovamento disceso ovunque, da 2 a 7 mm. andando dalle Alpi fino alla Sicilia; temperatura quasi stazionaria in Piemonte e Lombardia, generalmente aumentata altrove; pioggie quasi generali, neve a Domodossola; venti deboli o moderati sulla penisola.

Stamane: cielo poco nuvoloso in Piemonte e S Sicilia, coperto invece altrove con pioggie qua e là; venti deboli settentrionali all'estremo N, predominio di venti sciroccali altrove, moderati sul centro della penisola, forti sulla Terra d'Otranto; Golfo di Taranto agitato, alto Tirreno mosso.

L'Italia trovasi tutt'ora dominata e circondata da aree di bassa pressione, a 750 sul Golfo Ligure, 751 sulla Sicilia meridionale e su tutta la Valle Padana; il massimo è a 756 sulla penisola Salentina.

Probabilità: le condizioni del tempo seguitano ad essere sfavorevoli, e non v'è probabilità di rapido mutamento.

I venti saranno moderati settentrionali al Nord, meridionali altrove, e sul Canal d'Otranto domineranno venti sciroccali abbastanza forti con mare agitato.

Cielo nuvoloso o coperto e pioggie generali.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 28 marzo 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	12 5	5 6
Genova	coperto	legg. mosso	12 5	7 8
Massa e Carrara	piovoso	legg. mosso	10 8	8 8
Cuneo	1/2 coperto	—	8 5	1 5
Torino	1/4 coperto	—	7 8	3 9
Alessandria	3/4 coperto	—	13 1	5 3
Novara	coperto	—	11 8	2 8
Domodossola	coperto	—	9 0	0 0
Pavia	nebbioso	—	12 3	5 0
Milano	piovoso	—	14 0	6 0
Sondrio	piovoso	—	11 8	3 3
Bergamo	piovoso	—	9 7	3 0
Brescia	piovoso	—	12 4	7 5
Cremona	coperto	—	13 2	7 5
Mantova	3/4 coperto	—	11 4	7 0
Verona	piovoso	—	12 3	8 3
Belluno	piovoso	—	9 0	3 8
Udine	piovoso	—	12 3	6 4
Treviso	coperto	—	13 1	8 4
Venezia	coperto	calmo	12 4	9 4
Padova	coperto	—	12 2	7 9
Rovigo	coperto	—	13 8	7 0
Piacenza	coperto	—	12 1	6 8
Parma	coperto	—	12 9	6 3
Reggio nell'Emil.	coperto	—	12 4	6 9
Modena	coperto	—	12 6	6 4
Ferrara	coperto	—	14 0	6 5
Bologna	coperto	—	14 9	8 0
Ravenna	coperto	—	17 6	8 4
Forlì	3/4 coperto	—	14 0	6 8
Pesaro	coperto	calmo	14 6	8 1
Ancona	coperto	legg. mosso	14 8	8 7
Urbino	coperto	—	10 8	9 4
Macerata	coperto	—	12 1	6 3
Ascoli Piceno	coperto	—	13 0	5 5
Perugia	coperto	—	12 0	6 0
Camerino	coperto	—	9 6	4 8
Lucca	piovoso	—	13 1	7 2
Pisa	piovoso	—	14 0	9 4
Livorno	coperto	calmo	14 0	10 5
Firenze	coperto	—	13 8	9 6
Arezzo	coperto	—	12 9	5 8
Siena	3/4 coperto	—	12 1	6 8
Grosseto	1/4 coperto	—	15 8	9 1
Roma	piovoso	—	13 0	9 6
Teramo	1/2 coperto	—	14 2	5 4
Chieti	coperto	—	15 0	5 0
Aquila	coperto	—	9 6	2 4
Agnone	1/4 coperto	—	9 3	5 4
Foggia	3/4 coperto	—	17 0	9 3
Bari	coperto	calmo	16 5	12 3
Lecce	coperto	—	16 8	11 8
Caserta	coperto	—	13 9	9 7
Napoli	coperto	calmo	12 0	10 9
Benevento	nebbioso	—	13 6	8 2
Avellino	coperto	—	12 5	9 5
Caggiano	coperto	—	10 7	5 1
Potenza	coperto	—	11 0	5 9
Cosenza	3/4 coperto	—	19 0	9 0
Tiriolo	piovoso	—	10 0	2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	18 8	13 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	19 6	13 5
Palermo	nebbioso	calmo	11 9	9 0
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	18 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	15 4	6 0
Messina	3/4 coperto	mosso	16 6	13 8
Catania	coperto	mosso	16 2	12 5
Siracusa	coperto	mosso	17 3	11 8
Cagliari	nebbioso	calmo	18 0	9 5
Sassari	piovoso	—	15 5	7 1

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*